

Il ritardato pagamento della Pubblica Amministrazione è causa di non punibilità per tardivi versamenti?

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 3 Giugno 2024

Segnaliamo un'anomalia: il mancato pagamento, nei termini, di incassi dalla Pubblica Amministrazione, non esime dalle sanzioni fiscali per il susseguente tardivo o omesso versamento. Tuttavia, la riforma del sistema penale tributario prevede tale fatto come esimente dai reati di omesso versamento! È necessario un allineamento delle norme....

In materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, l'art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 472/97 prevede, fra le cause di non punibilità, che non sia *"punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"*. Il mancato pagamento da parte dei clienti, in particolare enti pubblici, diventa causa di non punibilità per omessi o tardivi versamenti?

Lo stato di illiquidità è causa di non punibilità?

Naturalmente, si è posto il problema sulla configurabilità di tale fattispecie nella pratica, soprattutto in riferimento al caso in cui il contribuente si trovi in stato di illiquidità, a causa del ritardato incasso di crediti verso pubbliche amministrazioni. **L'orientamento maggioritario esclude la fattispecie come esimente della forza maggiore, in quanto il ritardato incasso di crediti verso le P.A. è, a dire loro, fatto prevedibile per il contribuente.** In tal senso, segnaliamo la [sentenza n. 987/2023 della Cassazione](#). Conformemente,

l'ordinanza recente della [Cassazione n. 12708/2024](#), che ritiene prevedibile tale situazione, mentre ai fini della forza maggiore è rilevante solo l'evento anormale e/o imprevedibile, che è tale se non lascia il tempo al debitore di adottare misure appropriate. Nonostante tale indirizzo giurisprudenziale si presti a eccezioni di legittimità, la cosa che più stride è un'altra, più forte.



Cosa dice la Riforma delle Sanzioni Penali Tributarie?

Il decreto delegato in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di prossima entrata in vigore, se da un lato conferma l'irrelevanza del mancato incasso di crediti pubblici ai fini sanzionatori amministrativi, dall'altro non fa lo stesso per i fini penali. Con il prossimo comma 3bis del D.Lgs. n. 74/2000 verrà sancita una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute o di IVA (artt. 10bis e 10ter) per un fatto che dipende da cause non imputabili all'autore, espressamente prevedendo che **il giudice dovrà tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore, dovuta al**

“mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche”.

Se quindi, da un lato, la tesi giurisprudenziale è già assai dura da digerire, per motivi già soltanto esclusivamente giuridici, dall'altro, tale modifica normativa rende decisamente inaccettabile la futura dicotomia, *“due pesi e due misure”* che non possono superare il vaglio della legittimità (anche costituzionale).

Un fatto non sanzionabile penalmente sarebbe sanzionato a livello tributario!

Si arriverebbe all'assurdo di dire che il ritardo degli incassi da Pubblica Amministrazione esime dall'applicazione di sanzioni penali, ma non di quelle tributarie. A parità di ratio, l'esimente o si configura sempre oppure mai. Delle due l'una, dunque: o si introduce un intervento correttivo del legislatore che allinei le due norme (amministrativa e penale), oppure occorre una rettifica giurisprudenziale a favore (non già del contribuente, ma) di un credibile sistema sanzionatorio tributario.

NdR. Vedi qui il caso: [Omesso versamento IVA: crisi di liquidità ed esimente penale](#)

Danilo Sciuto Lunedì 3 Giugno 2024